

1. Modello per l'aggiornamento del firmware/software per aspetti fiscalmente non rilevanti - previsto dalla versione 6.0 delle specifiche tecniche del 6 agosto 2018 al punto 2.1.d

La versione delle specifiche tecniche - V6 del 6 agosto 2018 – allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prevede che gli apparati RT/ server-RT possano essere dotati di software/firmware firmato dal produttore e che tutte le successive modifiche agli stessi possano essere fatte solo ed esclusivamente con software/firmware firmato dal produttore.

Questa soluzione permette anche che l'aggiornamento del firmware/software del registratore telematico possa essere effettuato da remoto senza rimozione del sigillo fiscale.

Nel caso la modifica al firmware/software sia di carattere fiscale, la società titolare del provvedimento di approvazione del registratore telematico/server RT, presenta apposita istanza di variante (punto 2.2 delle specifiche tecniche) che, tramite provvedimento, deve essere approvata dall'Agenzia prima della sua installazione sulle apparecchiature.

Nel caso, invece, la modifica riguardi aspetti fiscalmente non rilevanti, come previsto al punto 2.1.d dalle Specifiche tecniche V6, la società, prima della installazione della stessa sui registratori telematici, deve inviare all'Agenzia la nuova versione firmata del firmware/software ed una comunicazione (vedi facsimile in allegato) in cui dichiarare la natura non fiscale delle modifiche apportate. Tale soluzione è stata adottata per consentire la tempestiva risoluzione di malfunzionamenti causati dal firmware/software o le modifiche a funzioni di carattere non fiscale.

Le modifiche di aggiornamento del firmware/software, oggetto delle comunicazioni di cui sopra, possono, in qualsiasi momento, essere verificate dall'Agenzia per accertarsi della loro effettiva non rilevanza fiscale. In caso di riscontro negativo, l'Agenzia può chiedere che il produttore sottoponga la nuova versione del firmware/software al processo di omologa con presentazione dell'istanza di variante corredata della prevista certificazione. Nelle violazioni più gravi può anche disporre la revoca (ex art. 3 del D.M. 23 marzo 1983) del provvedimento di approvazione dell'apparecchiatura.

L'ultima versione delle Specifiche tecniche V9 del 20 dicembre 2019 stabilisce che il firmware fiscale è identificato in maniera chiara ed univoca da un sistema di identificazione delle versioni del firmware stesso che deve prevedere un numero progressivo e la data di rilascio, espressa nel formato anno mese giorno anche qualora l'aggiornamento del firmware riguardi aspetti fiscalmente non rilevanti (ad es. mero bug, miglioramento prestazioni, ecc.).

2. Modello per l'aggiornamento del firmware/software - Comunicazione di adeguamento firmware/software alla versione V9 delle Specifiche tecniche del 20 dicembre 2019

Il 20 dicembre del 2019 è stata rilasciata la nuova versione (V9) delle Specifiche tecniche allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce al punto 1.5.2 che fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello alle Specifiche tecniche V9, allegata al suddetto

provvedimento, può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un'unica comunicazione contenente le informazioni precisate nel provvedimento stesso.

In tal caso il produttore aggiornerà il firmware/software dei modelli di cui è titolare e ne darà dettagliata comunicazione all'Agenzia tramite il modello di autodichiarazione (vedi facsimile allegato).

Si precisa che le modifiche di aggiornamento del firmware/software, oggetto delle comunicazioni di cui sopra, possono, in qualsiasi momento, essere verificate dall'Agenzia per accertarsi della loro corretta implementazione e che il dispositivo modificato assicuri il mantenimento delle previste garanzie fiscali. In caso di riscontro negativo l'Agenzia può chiedere che il produttore sottoponga la nuova versione del firmware/software al processo di omologa con presentazione dell'istanza di variante corredata della prevista certificazione. Nelle violazioni più gravi può anche disporre la revoca (ex art. 3 del D.M. 23 marzo 1983) del provvedimento di approvazione dell'apparecchiatura. Inoltre, in occasione della prima variante che verrà presentata, nell'istanza e nella relativa certificazione dovranno essere ricomprese le funzionalità implementate e modificate.

3. Modello per l'aggiornamento del firmware/software - Comunicazione di adeguamento firmware/software per l'adeguamento alle Specifiche tecniche della Lotteria dello Scontrino

Il 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e le relative Specifiche Tecniche che definiscono i requisiti a cui devono adeguarsi i RT/server RT per inviare i dati che consentono di partecipare alla Lotteria dello Scontrino.

Al punto 1.5.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019, è previsto che fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un'unica comunicazione contenente le informazioni precisate nel provvedimento stesso.

In tal caso il produttore aggiornerà il firmware/software dei modelli di cui è titolare e ne darà dettagliata comunicazione all'Agenzia tramite il modello di autodichiarazione (vedi facsimile allegato).

Si precisa che le modifiche di aggiornamento del firmware/software, oggetto delle comunicazioni di cui sopra, possono, in qualsiasi momento, essere verificate dall'Agenzia per accertarsi della loro corretta implementazione e che il dispositivo modificato assicuri il mantenimento delle previste garanzie fiscali. In caso di riscontro negativo l'Agenzia può chiedere che il produttore sottoponga la nuova versione del firmware/software al processo di omologa con presentazione dell'istanza di variante corredata della prevista certificazione. Nelle violazioni più gravi può anche disporre la revoca (ex art. 3 del D.M. 23 marzo 1983) del provvedimento di approvazione dell'apparecchiatura. Inoltre in occasione della prima variante che verrà presentata nell'istanza e nella relativa certificazione dovranno essere ricomprese le funzionalità implementate e modificate.

4. Modello per l'aggiornamento del firmware/software - Comunicazione di adeguamento firmware/software per ridurre il consumo della carta nella stampa del documento commerciale

Tra le modifiche che si possono apportare al firmware/software dei modelli di RT, utilizzando la procedura semplificata della Comunicazione, è prevista anche quella che consente di ridurre il consumo della carta nella stampa del documento commerciale. I nuovi requisiti a cui deve adeguarsi la stampa del documento commerciale sono dettagliati nel documento "Chiarimenti e precisazioni per ridurre il consumo della carta nella stampa del documento commerciale" pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione Fatture e corrispettivi - Specifiche tecniche - Specifiche tecniche e provvedimenti per l'invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) - Chiarimenti e precisazioni.

In particolare, si precisa che per modificare il layout del documento commerciale può essere necessario un aggiornamento del firmware/software e la modifica può riguardare, oltre che la spaziatura tra le singole voci, anche la modifica dell'indicazione degli elementi obbligatoriamente previsti dalla normativa (punto 2.1 "Documento commerciale" delle specifiche tecniche V9 del 20 dicembre 2019).

In tal caso il produttore aggiornerà il firmware/software dei modelli di cui è titolare e ne darà dettagliata comunicazione all'Agenzia tramite il modello di autodichiarazione (vedi facsimile allegato).

Si precisa che le modifiche di aggiornamento del firmware/software, oggetto delle comunicazioni di cui sopra, possono, in qualsiasi momento, essere verificate dall'Agenzia per accertarsi della loro corretta implementazione e che il dispositivo modificato assicuri il mantenimento delle previste garanzie fiscali. In caso di riscontro negativo l'Agenzia può chiedere che il produttore sottoponga la nuova versione del firmware/software al processo di omologa con presentazione dell'istanza di variante corredata della prevista certificazione. Nelle violazioni più gravi può anche disporre la revoca (ex art. 3 del D.M. 23 marzo 1983) del provvedimento di approvazione dell'apparecchiatura. Inoltre in occasione della prima variante che verrà presentata nell'istanza e nella relativa certificazione dovranno essere ricomprese le funzionalità implementate e modificate.

Come presentare i modelli

La nuova versione del firmware/software e la dichiarazione, completa di tutte le informazioni contenute nei facsimile allegati, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, viene inviata all'Agenzia delle entrate tramite pec all'indirizzo: misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it.